

(Bozza di regolamento allegata alla deliberazione di G.C. N° 138 del 17.10.2003)

***DISCIPLINA PER L'INSTALLAZIONE, LA
MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI
RADIOTELEVISIVI E DI TELEFONIA CELLULARE***

VISTA la Legge 31 luglio 1997 n° 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10 settembre 1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana";

VISTA la Legge 22 febbraio 2001 n° 36 "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTA la Legge 1 luglio 1997 n° 189

VISTA la Legge 241/90

VISTO il D.M. 1444/68

VISTA la Legge 46/90

VISTO il DPR 447/91

VISTO il DPR 547/55

VISTI D.Lgs 626/94, 242/96, 494/96 e 528/99

Il DPCM 24/5/2001

VISTO il D.M. 314/92

VISTO l'articolo 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997

VISTE le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici

STABILISCE CHE :

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA' E PRINCIPI FONDAMENTALI

Il presente regolamento è diretto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 36 del 22 febbraio 2001.

- 1) I principi fondamentali di cui al presente Regolamento sono il "principio di precauzione" come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed "il principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione" definito dall'art.4 del D.M. 381/98. In particolare, "la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile", compatibilmente con la qualità del servizio, prevedendo l'eventuale introduzione di misure e nuove tecnologie meno impattanti che portino a ridurre l'esposizione della popolazione anche qualora siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela.

CATASTO DEGLI IMPIANTI

I gestori entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, corredata dalla documentazione di cui al successivo " Presupposti per il rilascio del permesso di costruire ".

L'Amministrazione comunale scaduto il termine per la denuncia degli impianti procederà alla realizzazione, entro 30 giorni, di un catasto denominato "Catasto degli Impianti".

L'Amministrazione comunale aggiorna, ogni anno, il "Catasto degli Impianti" mentre i gestori degli impianti, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o le loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero la messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

ZONIZZAZIONE

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione comunale di concerto con l'ASL, ARPA, l'ISPEL competente per territorio, le Associazioni ambientaliste nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o Comitati ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990 n 241, provvederà alla suddivisione del territorio in zone, soggette a diversa regolamentazione:

A) Zone non compatibili, aree o strutture di interesse collettivo comprensive di opportuna fascia di rispetto.

1. Aree nelle quali ricadono o sono previste attrezzature di interesse collettivo (Zone F di cui al D.M. 1444/68), quali ospedali, scuole, asili nido, case di cura, case di riposo e parchi gioco.
 2. Immobili vincolati ai sensi del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
 3. Le aree di particolare pregio ambientale, paesaggistico e naturalistico vincolate ai sensi delle vigenti Leggi comunitarie, nazionali e regionali.
- B) Zone sensibili, comprendenti le aree urbanizzate, da urbanizzare, e opportuna fascia di rispetto urbanistica oltre i confini delle aree sopra citate ossia:
- 1- Centri abitati (zone A e B di cui al D.M. 1444/68)
 - 2- Zone di espansione (zone C)
- C) Zone compatibili , aree non comprese nei precedenti elenchi, comprensive di alcune aree per le quali si sia dimostrata l'esigenza di servizio comprese nelle Zone sensibili , ritenute idonee e compatibili sotto i profili urbanistico, edilizio, sanitario, di sicurezza e di tutela del paesaggio e dell'ambiente.

LIMITI DI ESPOSIZIONE, VALORI DI ATTENZIONE, OBIETTIVI DI QUALITA'

- 1) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio del permesso di costruire nuovi impianti all'interno delle Zone non compatibili.
- 2) Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Amministrazione Comunale di concerto con l'ASL, ARPA, l'ISPESL competente per territorio e sentiti i gestori degli impianti, le Associazioni ambientaliste nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o Comitati ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990 n 241, individuerà, all'interno del proprio territorio i siti più idonei, che assicurino anche la qualità del servizio, per la delocalizzazione degli stessi. Pertanto decorso tale termine è vietato l'esercizio anche agli impianti presenti in data antecedente all'approvazione del presente regolamento all'interno delle Zone non compatibili.
- 3) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è vietato il rilascio del permesso di costruire nuovi impianti all'interno delle Zone sensibili. Qualora per esigenze di servizio gli impianti non possono essere installati al di fuori delle suddette zone, l'Amministrazione Comunale di concerto con l'ASL, ARPA, l'ISPESL competente per territorio e sentiti i gestori degli impianti, le Associazioni ambientaliste nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o Comitati ai sensi dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990 n 241, individuerà, entro 60 giorni, all'interno delle Zone sensibili i siti più idonei, che assicurino anche la qualità del servizio, per la localizzazione degli stessi.
- 4) I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, devono corrispondere alle Leggi e alle normative vigenti, per gli impianti collocati o da collocare nelle Zone compatibili.
- 5) Le antenne autorizzate nell'ambito delle Zone compatibili non possono essere poste ad una distanza inferiore a 300 metri. l'una dall'altra.
- 6) Comunque gli impianti, ricadenti nelle vicinanze di edifici ad uso pubblico o privato, non dovranno superare i limiti prescritti nell'art. 4 comma 2 del D.M. 10 settembre 1998 n. 381.

PRESUPPOSTI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1) Le installazioni dei suddetti impianti e le opere connesse saranno soggette al rilascio di permessi di costruzione.
Le domande per il rilascio del permesso di costruire dovranno essere consegnate presso lo Sportello Unico per l'edilizia.
Lo sportello Unico per l'edilizia acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente, i pareri necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Testo unico sull'edilizia":
- 2) Tali pareri dovranno valutare l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto ed il rispetto dei limiti d'inquinamento acustico.
- 3) Tutte le installazioni dovranno risultare compatibili con le esigenze della circolazione stradale, della tutela paesaggistica e monumentale, e con le vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia edilizia.
- 4) Dovrà essere in generale massimamente mitigato l'impatto visivo, e comunque essere assicurata, in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici e architettonici.
- 5) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti a terra quanto quelli su edifici esistenti sono soggetti a permesso di costruire nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche
- 6) La Società richiedente dovrà presentare la domanda di permesso di costruire unitamente ai seguenti documenti:
 - a) copia della licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto;
 - b) copia della delibera assembleare contenente il parere favorevole del condominio, qualora l'impianto insista sul lastricato solare dell'immobile abitato
 - c) planimetria e progetto architettonico dell'impianto in scala 1:100 o 1:200 dove risultino chiaramente la quota rispetto al suolo della base delle antenne, i piani calpestabili (terrazze private e/o condominiali), le antenne trasmettenti per ogni tipologia di impianto (Tacs, Gsm, Ponte Radio ed altri);
 - d) Relazione tecnica dei luoghi, comprensiva di planimetrie catastali in cui sia evidenziata la collocazione dell'impianto, foto, rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto, il livello di esposizione di fondo, altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti;
Documentazione tecnica dell'impianto specificata nell'allegato A.

MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

- 1) Al termine dei lavori di installazione dell'impianto, il soggetto titolare del permesso di costruire presenta alla Amministrazione comunale apposita comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto, specificandone la data e allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui al DM 10 settembre 1998 n. 381, nonché la dichiarazione di conformità e rispondenza dell'impianto realizzato a quello del progetto approvato dalla Amministrazione comunale
- 2) Ogni modifica da apportare agli impianti deve essere preventivamente comunicata dal gestore all'Amministrazione comunale. Entro il termine di 30 giorni dalla suddetta comunicazione, l'Amministrazione comunale notifica al gestore il relativo parere.
- 3) In caso di omessa comunicazione del gestore il Sindaco dispone l'immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto stesso.

OBBLIGHI E COMPATIBILITA' GENERALI

- 1) Al fine di perseguire le finalità di cui all'art.8 comma 6 della Legge - quadro del 14 febbraio 2001 n. 36, l'Amministrazione Comunale provvederà a incentivare le Società richiedenti l'installazione di nuovi impianti ad adottare i migliori criteri localizzativi e standard urbanistici e le migliori tecnologie disponibili, al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici.
- 2) Gli impianti nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio sono soggetti al rispetto, oltre alle disposizioni generali in materia, alle principali seguenti normative: L. 46/90, DPR 447/91, DPR 547/55, DLgs. 626/94 e 242/96, DLgs. 494/96 e 528/99, DM del 23 maggio 1992 n. 314.

CONTROLLI

- 1) Il Sindaco, vigila sul rispetto dei limiti fissati dal DM 10 settembre 1998 n. 381 e dalla normativa nazionale che dovesse essere pubblicata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento e che modifichi i valori limite prescritti nel DM richiamato.